



CITTA' DI IVREA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO LOCALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30 novembre 2009

I N D I C E

Capo I	Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	Pag.	1
Capo II	Periodo di osservazione dei cadaveri	pag.	3
Capo III	Depositi di osservazione ed obitori	pag.	4
Capo IV	Trasporto dei cadaveri	pag.	6
Capo V	Riscontro diagnostico	pag.	14
Capo VI	Rilascio di cadaveri a scopo di studio	pag.	15
Capo VII	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.....	pag.	16
Capo VIII	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	pag.	16
Capo IX	Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri.....	pag.	18
Capo X	Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali	pag.	20
Capo XI	Camera mortuaria	pag.	23
Capo XII	Sala per autopsie	pag.	24
Capo XIII	Ossario comune	pag.	24
Capo XIV	Inumazione	pag.	25
Capo XV	Tumulazione	pag.	28

Capo XVI	Cremazione, conservazione Affidamento e dispersione delle ceneri.....	Pag.	29
Capo XVII	Esumazione ed estumulazione	pag.	37
Capo XVIII	Concessioni	pag.	41
Capo XIX	Soppressione dei Cimiteri	pag.	49
Capo XX	Reparti speciali entro i cimiteri	pag.	50
Capo XXI	Polizia del cimitero	Pag.	51
Capo XXII	Disposizioni transitorie e finali	pag.	56

Capo I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1 – Denuncia della causa di morte

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo IX del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per la malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.Lgs. 17.03.1995 n. 230 e s.m.i.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Azienda Sanitaria Locale di residenza.
8. L'Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2 – Denuncia della causa di morte in caso di autopsia

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 37 e segg.ti.

Art. 3 – Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 – Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono esercitate in base alla L.R. n. 30 del 26.10.82 ed alla L.R. n. 23 del 22.12.82, da un medico della S.C. Medicina legale dell'ASL.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5 – Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e al Servizio di Medicina Legale territoriale.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Dirigente del Servizio di Medicina Legale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6 – Autorizzazione alla sepoltura nel cimitero

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile.
2. L'autorizzazione alla sepoltura deve comprendere, o avere in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Dirigente o Responsabile del Servizio di Stato Civile o dall'Ufficiale dello Stato Civile appositamente delegato.
3. La medesima procedura è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7 – Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né

essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso

2. Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 1 aprile 1999, n. 91 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti".

Art. 9 – Morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dall'art. 8, comma 2°.

Art. 10 – Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11 – Condizioni per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

Capo III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 12 – Locali per l'osservazione

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

- c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13 – Locali per il commiato

1. Il comune può dotarsi, anche in forma associata, di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possano tenersi cerimonie per il commiato.
2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.
3. Le strutture in oggetto devono essere fruibili da parte di chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermi restando gli obblighi, previsti da leggi statali o regionali per le strutture pubbliche e private, di garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso i familiari non optino per la struttura del commiato.

Art. 14 – Obitorio

1. Il comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, per riconoscimento e per trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività

Art. 15 – Convenzioni e forme associate

1. Il deposito di osservazione, i locali per il commiato, di obitorio sono realizzati dal Comune nell'ambito del cimitero.
2. E' facoltà del Comune stipulare convenzioni con altri enti per l'assolvimento, anche in forma associata, delle funzioni di cui agli artt. da 12 a 16.

Art. 16 – Osservazione in casi particolari

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’A.S.L. locale in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte ai sensi del D.Lgs. 17.03.1995 n. 230 e s.m.i. Il Comune provvede all’allestimento ed all’esercizio dell’obitorio e del deposito di osservazione muniti di apposite celle frigorifere.

Capo IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17 – Attività di trasporto funebre

1. Il Servizio di trasporto funebre e l’attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni, da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Ordinamento degli Enti Locali”.
2. L’impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Art. 18 – Trasporto prima del periodo di osservazione

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. In tali casi il trasporto, quando non già disposto dalle autorità sanitarie o giudiziaria, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente da questi formalmente incaricato, previo nulla osta dell’autorità sanitaria e, se necessario, di quella giudiziaria competenti per territorio.

Art. 19 – Morte per malattie infettivo-diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il

cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze salvo che l'A.S.L. le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 20 – Modalità del trasporto

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto consentiti dalla legge.
2. il Comune, per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune, o all'estero, con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 21, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con i mezzi propri.

Art. 21 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto

1. I mezzi destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Art. 22 – Locali di custodia dei mezzi di trasporto

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. I locali adibiti a rimessa di carri funebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio antincendio.

Art. 23 – Disciplina dei trasporti

1. Il sindaco disciplina i giorni e l'orario per il trasporto dei cadaveri ed i percorsi consentiti, l'orario di arrivo ai cimiteri nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Il Sindaco può altresì individuare giorni di sospensione dell'attività funebre.

Art. 24 – Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale, quando ricorra il caso, deve essere consegnata al custode del cimitero o al responsabile della struttura di accoglienza o di destinazione.
2. L'autorizzazione deve essere chiesta da uno degli aventi titolo ai sensi del presente regolamento o da una impresa regolarmente abilitata a svolgere i servizi relativi. Nel primo caso la domanda deve contenere la dichiarazione che altri eventuali aventi titolo sono informati della richiesta in oggetto; nel secondo caso l'incaricato della ditta dovrà essere munito di regolare delega ad operare per conto degli aventi titolo. Ai fini del presente articolo la delega può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 dalla quale risulti l'autorizzazione ad operare nel caso specifico e gli estremi identificativi di colui che ha autorizzato.
3. L'autorizzazione, previo pagamento dei diritti dovuti, è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, affidamento, dal comune in cui si trovano la salma od i suoi resti.
4. L'Ufficio di Stato Civile rilascerà le autorizzazioni durante l'orario di apertura al pubblico e secondo l'ordine cronologico delle domande, fatte salve situazioni particolari e documentate, previa verifica della regolarità della documentazione se presentata almeno il giorno precedente quello stabilito per i funerali, nel più breve tempo possibile. Le richieste volte ad ottenere le necessarie autorizzazioni con "urgenza", cioè entro la stessa giornata di presentazione, saranno accettate esclusivamente se riguardanti situazioni particolarmente urgenti e documentate, per le quali la documentazione sia completa al momento della presentazione della domanda. In nessun caso possono essere accettate domande prive della prescritta documentazione volte esclusivamente a "prenotare" il servizio. Al fine di collaborare al rapido disbrigo delle pratiche gli

interessati contatteranno appena possibile all'Ufficio di Stato Civile al fine di concordare con esso la data del trasporto e degli eventi collegati. Il Comune non assume responsabilità per la mancata autorizzazione dovuta a ritardi od omissioni nella presentazione delle richieste o della documentazione da parte dei richiedenti autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento di salme.

5. Il Comune si riserva di stabilire particolari tariffe per le autorizzazioni richieste con urgenza ai sensi del comma precedente.
6. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.
7. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
8. Tutte le autorizzazioni al trasporto, sia interne che esterne al comune, e le domande relative devono essere rilasciate nel rispetto delle vigenti norme sul bollo.

Art. 25 – Autorizzazione al trasporto interno al comune

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane destinate al Cimitero comunale, all'interno del comune, deve essere munito di apposita autorizzazione del Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente da questi formalmente incaricato, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 26 – Autorizzazione al trasporto in luoghi diversi dal cimitero o fuori dal comune

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente da questi formalmente incaricato secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni. In questo caso l'autorizzazione riporterà anche il luogo di destinazione intermedia.

Art. 27 – Disposizioni particolari per malattie infettivo-diffusive

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 32 e 33, seguendo le prescrizioni degli articoli 19 e 20.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti dagli articoli 29 e segg.ti, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.
3. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 28 – Trasporto in caso di cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento del Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente da questi formalmente incaricato del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è comunque sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 29 – Convenzione di Berlino e passaporto mortuario

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con r.d. 1 luglio 1937, n. 1379 e s.m.i., sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Dirigente o Responsabile del servizio competente o da altro dipendente formalmente incaricato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..

Art. 30 – Introduzione di salme da paesi extra convenzione di Berlino

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla

traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 32;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Comune in cui la salma è diretta.
 3. Il Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente da questi formalmente incaricato rilascia l'autorizzazione, informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 31 – Estradizione di salme in paesi extra convenzione di Berlino

1. Per l'extradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune in cui si trova la salma, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente formalmente incaricato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 32 – Trasporti da e per l'estero. Caratteristiche delle casse

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. Nel caso di trasporto da Comune a Comune che disti oltre 100 km, la conformità del feretro alle disposizioni del presente articolo sarà autocertificata dalle Imprese di onoranze funebri, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al trasporto.
3. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre

biodegradabile, riconosciuto idoneo.

4. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
5. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm se di zinco, a 1.5 mm se di piombo.
6. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
7. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
8. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce che siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
10. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
11. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.
12. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
13. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parete esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
14. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 29 e 31 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, s'impiega la sola cassa di legno.

Art. 33 – Prescrizioni del Ministero della Sanità

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 32, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 34 – Decesso su navi ed aerei

1. Ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento.

Art. 35 – Cadaveri destinati all'insegnamento ed a indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore del Servizio di Medicina Legale prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 36 – Trasporto di ossa umane ed altri resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0.660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo V
RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37 – Riscontro diagnostico

1. Sono sottoposti al riscontro diagnostico, fatti salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi e per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il Dirigente del Servizio di Medicina Legale della ASL territoriale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, rispettivamente, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritengano necessario, da un medico del Servizio di Anatomia Patologica, o da un medico del servizio di Medicina Legale, per le loro rispettive competenze, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.
4. Le competenze del Servizio di Anatomia Patologica e del Servizio di Medicina Legale sono definite dal Direttore Sanitario dell’Ospedale, considerata la priorità medico-legale per le morti da causa violenta o sospetta di esserlo, e comunque dove sussista una responsabilità, anche solo potenziale, di terzi.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’Ente che lo ha richiesto.

Art. 38 – Riscontro su portatori di radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore, a norma del decreto legislativo 17.5.1995 n.° 230, ed in particolare capo VIII, artt. 3, 4, 7, 75, 81, 83, 90, come modificato ed integrato dal decreto legislativo

26.5.2000 n.° 241 e dal decreto 9.5.2001 n.° 257.

Art. 39 – Comunicazione dei risultati

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o da medico da lui delegato per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capo VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 40 – Modalità del rilascio dei cadaveri

1. La consegna alla sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41 – Registro deposito e prelievo cadaveri

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati

dall'Autorità Sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

Art. 42 – Riconsegna dei cadaveri

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 43 – Utilizzo delle ossa

1. Il Dirigente del Servizio di Medicina Legale della ASL, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

Capo VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 44 – Prelievi a scopo terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della Legge 1 aprile 1999, n. 91 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti". e successive modificazioni.

Capo VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 45 – Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigente del Servizio di Medicina Legale della/e ASL interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Dirigente del Servizio di Medicina Legale della ASL competente, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.
5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 46 – Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Dirigente del Servizio di Medicina Legale della ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) Una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.
 - b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47 – Imbalsamazione in caso di radioattività

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli

operatori a norma del decreto legislativo 17.5.1995 n.° 230, ed in particolare capo VIII, artt. 3, 4, 7, 75, 81, 83 e 90, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26.5.2000 n.° 241 e dal decreto 9.5.2001 n.° 257

Capo IX **DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**

Art. 48 – Servizio di seppellimento

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 49 – Ricezione di salme, resti mortali e ceneri nel cimitero

1. Nel cimitero sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) I cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, pur non avendone diritto ai sensi dei commi precedenti, abbiano sepolti, in sepolture individuali, le salme, i resti mortali o le ceneri del coniuge, di un figlio, di un genitore o di collaterali fino al 2° grado;
 - g) I cadaveri i resti mortali, le ceneri di cittadini che, pur non avendone diritto ai sensi dei commi precedenti, lo abbiano acquisito in vita sulla base di un regolare contratto con l'amministrazione;
 - h) I cadaveri i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, espresso attraverso Ordinanza Sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro alla Città con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare in campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo;

2. Il personale addetto alla custodia ed alla ricezione delle salme/resti mortali/ceneri deve verificare, al momento dell'arrivo e prima di procedere ad altre operazioni, la correttezza della documentazione in possesso di chi esegue il trasporto, compreso il pagamento degli eventuali diritti dovuti.
3. Nel cimitero non possono essere ricevute salme/resti mortali/ceneri il cui trasporto e seppellimento non sia stato autorizzato. Ogni violazione dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio di Stato Civile, il quale provvederà a segnalare i fatti al Sindaco e, secondo il caso, all'Ufficio di Polizia Municipale e/o all'Autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. I cadaveri di cui alle lettere f), g) ed h) sono ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 e s.m.i. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).

Art. 50 – Competenza sul cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco che la esercita attraverso le competenti strutture comunali.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 51 – Servizio di custodia

1. Il Comune assicura il servizio di custodia del cimitero.
2. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 ed iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare oppure su supporto informatico:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati disposti;
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, o dell'avvenuta dispersione, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente da questi formalmente incaricato;

- d) Qualsiasi registrazione o variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, dispersione, trasporto di cadaveri, resti mortali o ceneri.
 - e) Le variazioni riferite ad eventi già registrati in anni precedenti devono riportare i riferimenti utili a rintracciare la registrazione precedente al fine di non perdere il collegamento tra eventi relativi ad una stessa persona. *A solo titolo di esempio*: la registrazione della estumulazione di una salma dovrà riportare il riferimento a numero e data della registrazione della tumulazione da cui origina e così via secondo i casi.
3. Qualora il Servizio di Custodia non sia gestito direttamente dal Comune, il titolare dell'azienda o istituzione incaricata della custodia comunica al servizio al Servizio Cimiteriale, che ne informa tutti i settori del comune interessati, i nominativi di tutto il personale addetto alla custodia ed alla cura del cimitero, indicando per ognuno le mansioni svolte e dichiarando l'avvenuta formazione del personale stesso circa le competenze, le attività da svolgersi e le responsabilità del servizio di gestione tecnica ed amministrativa del Cimitero.

Art. 52 – Registri cimiteriali

1. I registri cimiteriali debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Le autorizzazioni di ogni tipo, la documentazione loro allegata ed i registri cimiteriali devono essere conservati in perfetto ordine presso i locali sede del Cimitero, sotto la responsabilità dell'incaricato del servizio di Custodia.
3. Un esemplare dei registri, se cartacei, deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, mentre l'altro deve rimanere presso il servizio di custodia.

Capo X

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 53 – Planimetria del cimitero

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando sia creato un nuovo cimitero o sia soppresso quello vecchio o quando a quello già esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 54 – Ampliamento del cimitero

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione di un nuovo cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 55 – Relazione tecnico sanitaria

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che negli impianti tecnici.

Art. 56 – Distanze e fascia di rispetto

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abito mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20000 abitanti ed ai 50 metri per gli altri Comuni.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 57 – Campi di inumazione

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diversi dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 97. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 58 – Spazi adibiti a scopi diversi dall'inumazione

1. Nell'ara di cui all'art. 57 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) Alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) A strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) Alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) A qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione.

Art. 59– Dotazioni del cimitero

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia

necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento per processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 60 – Recinzione

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

Art. 61 – Lapidi e monumenti

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale.

Art. 62 –Manutenzione delle sepolture

1. I concessionari devono mantenere in buono stato di conservazione, a loro spese e per tutto il tempo della concessione, i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Capo XI CAMERA MORTUARIA

Art. 63 – Camera mortuaria

1. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria, per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento e come deposito di osservazione quando necessario.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

Art. 64 – Caratteristiche della camera mortuaria

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile e innocuo smaltimento.

Capo XII

SALA PER AUTOPSIE

Art. 65 – Sala per autopsie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 64.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Capo XIII

OSSARIO COMUNE

Art. 66– Ossario comune

1. Il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Capo XIV INUMAZIONE

Art. 67 – Struttura dei campi per inumazione

1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 68 – Utilizzo delle fosse

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, procedendo fila per fila senza soluzione di continuità.

Art. 69 – Cippo identificativo e copritomba

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, salvo diversa soluzione prevista dai privati, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a quella della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.90, n.° 285.

Art. 70 – Fosse per inumazione

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie

Art. 71 – Misure delle fosse

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
- 3.

Art. 72 – Misure delle fosse per minori di 10 anni

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

Art. 73 – Misura delle fosse per urne cinerarie

1. Le fosse per inumazione di urne contenenti ceneri derivanti dalla cremazione, eventualmente previste dal comune per le aree date in concessione trentennali a privati ai sensi dell'art. 90 e seguenti del d.p.r. 285/90, devono avere una profondità non inferiore a metri 0,80 ed una dimensione di metri 0,40 lunghezza x 0,40 larghezza. La profondità delle fosse deve consentire uno strato di terra di almeno metri 0,40 tra il limite superiore dell'urna ed il piano di superficie del cimitero.
2. Le fosse devono distare tra loro almeno metri 0,40 l'una dall'altra.

Art. 74 – Modalità di inumazione

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75 – Tipologia delle casse per inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durata presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XV TUMULAZIONE

Art. 76 – Loculi

1. Nella tumulazione ogni feretro sarà posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, risponderà ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo le proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 77 – Tipologia delle casse per tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 32 e 33.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. E' consentito l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione, se autorizzata dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 78 – Concessione per tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro, le cassette ossario e le urne cinerarie possono essere provvisoriamente deposte in apposito loculo/celletta, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa:
 - a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato
 - d) in altri casi nei quali, per ragioni oggettive da valutarsi volta per volta, non sia possibile provvedere con immediatezza alla tumulazione o seppellimento definitivi
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente da questi formalmente incaricato, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Capo XVI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 79 – Cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente formalmente incaricato sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve

essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuata secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla totalità degli stessi.

2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con firma autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
6. In assenza di Crematorio, al fine di consentire lo svolgimento delle cremazioni, questo comune si avvarrà di impianti messi a disposizione da altri enti.

Art. 80 – Disposizione nel cimitero delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita ed unica urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto .
2. Nel cimitero è predisposto un edificio per accogliere queste urne, che possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali privati.
3. Il Comune predispone all'interno del Cimitero un'apposita area verde, individuata nella zona adiacente all'Edicola n. 5 e denominata “Giardino della Memoria”, all'interno della quale può essere effettuata la dispersione delle ceneri secondo il presente regolamento.
4. L'area così individuata assume anche la funzione di cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione ai sensi dell'art. 80 comma 6 del d.p.r.

285/1990.

5. Il comune realizza, nelle immediate vicinanze del “Giardino della Memoria”, un manufatto dedicato a raccogliere le targhe con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state disperse, al fine di non perdere il senso comunitario della morte.
6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Unità Sanitaria Locale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 81 – Consegna dell’urna cineraria

1. La consegna dell’urna cineraria agli effetti dell’articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio di polizia cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 82 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi e cinerari all’interno del cimitero o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) interrato all’interno del cimitero, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - c) disperse all’interno del cimitero nel luogo ad esse riservato
 - d) disperse in natura ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20;
 - e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente o persona a ciò autorizzata.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell’interramento o dell’affidamento ai familiari.

Art. 83 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» e dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 «Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri», nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia, l'affidamento o la dispersione delle ceneri.
3. Nel caso di richiesta di autorizzazione all'affidamento o alla dispersione in altra Regione, la stessa è rilasciata previa verifica della normativa regionale applicabile nel Comune di destinazione.

Art. 84 – Consegna ed affidamento delle ceneri

4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione;
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
6. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
7. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
8. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero a spese degli stessi.
9. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono

tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

10. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 85 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), da personale appositamente autorizzato dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 86 – Senso comunitario della morte.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte la Giunta Comunale individua, in idoneo sito del cimitero, come previsto dall'art. 80, un luogo, da individuarsi nelle immediate vicinanze del "Giardino della Memoria", nel quale apporre un'apposita targa individuale, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

2. Le targhe dovranno essere di tipo uniforme, approvato con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilisca materiali, colori, dimensioni e costi da porre a carico degli interessati. Le iscrizioni dovranno essere realizzate in ordine progressivo e senza soluzione di continuità. In sede di prima applicazione dovranno essere realizzate le iscrizioni per affidamenti e dispersioni avvenuti tra la data di entrata in vigore della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 e l'esecutività delle modifiche apportate in conseguenza di quella al presente Regolamento. In tal caso i costi di realizzazione resteranno a carico del Comune.
3. Con lo stesso provvedimento la G.C. individua misure e caratteristiche dell'iscrizione e pone le spese di realizzazione delle iscrizioni a carico degli interessati, salva diversa disposizione legislativa.
4. L'iscrizione deve essere realizzata anche per coloro, residenti in vita nel comune di Ivrea, ovunque abbiano avute disperse o affidate le ceneri o deceduti in Ivrea, anche se non residenti, ma affidate, tumulate, inumate o disperse nel comune. Nel caso di deceduti in Ivrea non aventi la residenza in vita in Ivrea e le cui ceneri siano state affidate, tumulate, inumate o disperse in altro comune, è comunque facoltà degli aventi diritto chiedere, assumendosene l'onere, che venga effettuata l'iscrizione anche nel cimitero di Ivrea.

Art. 87 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
 - b) in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) in aree private: in questi casi la dispersione deve avvenire, con il consenso esplicito del proprietario, all'aperto e ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi e non può dare luogo ad attività a scopo di lucro.
2. La dispersione è in ogni caso vietata nel centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.
3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile

del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna costituisce reato.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria all'incaricato, salvo giustificati motivi.
6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.
7. In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso di cui al punto 1 lettera c) contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La dichiarazione, in competente bollo, deve contenere le generalità del dichiarante e del defunto, l'indicazione precisa del luogo nel quale viene consentita la dispersione, la dichiarazione di essere proprietario del terreno e di aver titolo a disporne, di acconsentire alla dispersione e di non avere a tal fine richiesto alcuna somma di denaro, né altra utilità a scopo di lucro.
8. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.
9. E' vietata l'immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile

Art. 88 – Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune all'interno del cimitero dal personale incaricato.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 89 – Affidamento domiciliare dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata

l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune dove le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione ed a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, in luogo o manufatto chiuso, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. E' assolutamente vietato suddividere il contenuto dell'urna in più contenitori.
6. Devono essere rispettate eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 90 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle, a loro spese, al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all'articolo 92.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi devono essere consegnate al comune che provvede a rintracciare l'affidatario e, in caso negativo, a custodirle.

Art. 91 – Cremazione in caso di indigenza

1. Il comune nei casi di accertata indigenza del defunto che abbia avuto in Ivrea l'ultima residenza, verificata l'indigenza o la mancanza di volontà nell'adempire alla volontà dello stesso degli obbligati ed in presenza di una regolare manifestazione di volontà, può sostenere, nei limiti della disponibilità di bilancio ed ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 92 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

2. Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere riportate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile. Allo stesso modo dovrà essere registrata ogni variazione relativa alle autorizzazioni in essere.
3. Copia delle autorizzazioni, quando necessario in relazione agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dovrà essere trasmessa al Custode del Cimitero che provvederà alla registrazione su entrambi i registri cimiteriali ed alla realizzazione dell'iscrizione nel luogo della memoria di cui all'art. 86.

Capo XVII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 93 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo quindici anni dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Dirigente o Responsabile del settore competente e sono eseguite dal servizio di custodia del cimitero, il quale redige verbale delle operazioni in duplice copia, una delle quali dovrà essere conservata agli atti del custode e l'altra trasmessa all'Ufficio di Stato Civile. Il verbale dovrà riportare la firma del responsabile del servizio di custodia o suo incaricato, nonché quelle dei parenti che abbiano eventualmente presenziato alle operazioni
4. Annualmente il responsabile comunale del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
5. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
6. Alla comunicazione di cui sopra deve essere data la più ampia diffusione con tutti i mezzi a disposizione dell'amministrazione.
7. Le esumazioni devono essere precedute dalla ricerca, a cura del custode, di familiari e parenti dei defunti che possano assumere le decisioni necessarie alla destinazione successiva dei resti mortali. A questo fine il Servizio di Custodia del cimitero metterà in atto, di concerto con l'Ufficio di Stato Civile e l'Ufficio Anagrafe, ogni strumento di ricerca e di informazione utile per consentire una adeguata conoscenza del contenuto della presente ai parenti interessati;
8. Il personale addetto ai servizi cimiteriali userà, nelle operazioni di esumazione, ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero in generale, nel rispetto delle salme esumate;

Art. 94 – Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Tali esumazioni sono eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia; trascorsi due anni dalla morte esse possono essere eseguite, con la sola limitazione stagionale di cui alla lett. a) dell'art. 84 D.P.R. n.° 285/1990.
3. Quando siano trascorsi meno di due anni dal decesso deve essere richiesto preventivo parere al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, il quale provvederà al controllo della causa di morte.
4. Se la morte è dovuta a malattie infettivo-diffusive compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

5. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Art. 95 – Periodo delle esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 96 – Raccolta delle ossa dopo l'esumazione

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36.
2. Nel caso non siano stati rintracciati parenti in occasione dell'esumazione e non vi siano disposizioni per la destinazione dei resti, essi, prima di essere depositati nell'ossario comune, saranno raccolti nella apposita cassetina sigillata, riportante nome, cognome e data dell'esumazione del defunto e conservati per un periodo di 12 mesi in apposito locale chiuso e protetto da eventuali intrusioni, all'interno del cimitero, al fine di consentirne la destinazione nel caso in cui entro il periodo suddetto venisse rintracciato o si presentasse qualche parente per l'indicazione di una destinazione alternativa dei resti. Trascorso il periodo di deposito di 12 mesi, i resti saranno depositi nell'ossario comune dagli incaricati del cimitero. Di ogni operazione dovrà essere redatto e conservato agli atti un apposito verbale.
3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.° 254 capo III artt. 12 e 13, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e s.m.i..

Art. 97- Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione, comunque non prima che siano trascorsi almeno vent'anni dal decesso e sono regolate dal Dirigente o Responsabile del settore competente.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, qualora non sia richiesta altra destinazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione

del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre vent'anni il periodo di rotazione nel terreno è abbreviato al termine minimo di cinque anni (circolare Min. Sanità n. 10/1998)
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti per tutto l'anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni sono eseguite dal servizio di custodia del cimitero, il quale redige verbale delle operazioni in duplice copia, una delle quali dovrà essere conservata agli atti del custode e l'altra trasmessa all'Ufficio di Stato Civile. Il verbale dovrà riportare la firma del responsabile del servizio di custodia o suo incaricato, nonché quelle dei parenti che abbiano eventualmente presenziato alle operazioni.
6. Qualora l'incaricato del servizio di custodia del cimitero verifichi che le salme estumulate siano in condizione di completa mineralizzazione, disporrà l'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario o nell'ossario comune, se non è richiesta altra destinazione. In tal caso ne dà atto nel verbale delle operazioni.
7. Per la raccolta dei resti si osservano le disposizioni dell'art. 96, in quanto compatibili.
8. Le cassette ossario e le urne cinerarie possono essere collocate in loculo se le dimensioni lo consentono, sia in assenza che, in presenza di feretro.
9. In tal caso è consentito iscrivere sulle lapidi le generalità di entrambi gli occupanti il loculo.

Art. 98 – Divieto di riduzione delle salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse nelle quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 99 – Estumulazione per trasporto in altra sede

1. Il Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente da questi formalmente incaricato, può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il feretro, l'incaricato del servizio di custodia verifichi la perfetta tenuta del feretro.
2. Qualora il feretro risulti in condizioni di non perfetta tenuta, il trasferimento in altra sede potrà avvenire a condizione che, per motivi igienici, lo stesso venga sistemato in modo idoneo (in cassa metallica o altra idonea sistemazione nel rispetto della vigente normativa); il custode verificherà e assicurerà l'osservanza di tale condizione. Le predette attività dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. mediante l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste dall'art. 94 per le esumazioni.

Art. 100 – Rinvenimento di oggetti

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del responsabile del Servizio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del Servizio Cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
5. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

7. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
8. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo XVIII CONCESSIONI

Art. 101 – Aree in concessione

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 e segg., l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, ovvero per inumazione a scadenza trentennale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. Sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie);
 - b. Sepolture per famiglie e collettività (edicole a più loculi).
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n.° 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. La durata.

Art. 102– Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990, n.° 285.
2. La durata è fissata:
 - a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività;
 - b) In 70 anni per i loculi, dalla data di utilizzo e comunque non oltre i 99 anni dalla data di stipula della concessione;
 - c) In 70 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali, dalla data di utilizzo e comunque non oltre i 99 anni dalla data di stipula della concessione;
 - d) In 30 anni per inumazioni trentennali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di rinnovo di concessione di cui in tariffa.
4. Alla scadenza della concessione ne è pure consentito il prolungamento per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 30 anni di tumulazione. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

Art. 103– Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 101, può concedersi in qualsiasi momento, su richiesta, fino ad esaurimento dei posti.
2. L'assegnazione avviene a scelta del richiedente.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma, lettera b) dell'art. 101, è data mediante la predisposizione di apposito bando. La concessione di area trentennale è data in presenza di salma e non può essere acquistata o prenotata per se o per altri in vita.
5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 60% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, quale acconto.

Art. 104 – Diritto d'uso delle sepolture

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 102, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n.° 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta in qualunque grado e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini di cui al comma 2°, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, ed in caso di più titolari dalla maggioranza degli stessi, con apposita dichiarazione autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio di Stato Civile che darà l'autorizzazione.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del titolare della concessione, ed in caso di più titolari dalla maggioranza degli stessi, autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 93 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria al più presto e comunque entro e non oltre 24 mesi dalla

data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentate della concessione nei confronti del Comune.

11. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio contratti esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.
12. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano richiesto l'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune, previa diffida agli stessi di provvedere entro un termine non superiore all'anno, dichiara la decadenza dal diritto di concessione.
13. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
14. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 105 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Art. 106- Esecuzione delle opere in concessione

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 101 impegnano il concessionario alla sollecita esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Può essere concessa, ai

termini predetti e su motivata e giustificata richiesta degli interessati, da valutarsi dal Dirigente o Responsabile del servizio competente, una proroga di 6 mesi.

Art. 107 - Accettazione della rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare, tenuto conto della disponibilità di Bilancio, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari $1 / 2 * "N"$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna ed è irrevocabile.

Art. 108- Accettazione della rinuncia ad aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere previste. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna ed è irrevocabile.

Art. 109 - Accettazione rinuncia a concessione di aree di cui al 2° c. art. 101

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 101 salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) Per concessioni della durata di 99 anni, pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del

Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

b) Per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia o, qualora non fossero stabilite tariffe, in modo forfettario.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna ed è irrevocabile.

Art. 110- Accettazione rinuncia a concessione di aree di cui al 3° c. art. 101

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 101, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) Per concessioni della durata di 99 anni, pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) Per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia da parte del Comune o, qualora non fossero stabilite tariffe, in modo forfettario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna ed è irrevocabile.

Art. 111 - Facoltà del comune

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente del Servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla

vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 112 - Decadenza dal diritto di concessione

1. Nei casi sottoelencati può essere dichiarata la decadenza:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 180 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 106 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepoltura previsti dall'art. 105;
 - f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del servizio competente in base all'accertamento dei relativi presupposti.

Art. 113 - Adempimenti conseguenti alla pronuncia di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente o Responsabile del servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario, cinerario.
2. Dopodiché il Dirigente del Servizio competente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 114 - Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 104, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n.° 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario.

Art. 115 - Istituto dell'immemoriale

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n.° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Capo XIX SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 116 - Condizioni per la soppressione

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Art. 117 - Destinazione ad altro uso

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dopo l'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 118- Diritti e spese in caso di soppressione

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 119 - Proprietà del materiale di cimiteri soppressi

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune

CapoXX

REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Art. 120 - Reparti speciali

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 53 e segg. prevede reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri e per la conservazione di ceneri ed ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. I reparti speciali previsti sono due: il primo a disposizione di quanti professano la religione ebraica, il secondo di quanti professano il culto

cattolico protestante.

3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico della comunità richiedente.

Art. 121 - Ammissione nei reparti speciali

1. Nei due reparti previsti dal 2° comma dell'art. 120, sono ammesse le salme su autorizzazione dell'autorità religiosa alla quale fa capo la comunità.

Art. 122 - Particolarità delle sepolture ebraiche

1. Stante il carattere di perpetuità delle sepolture ebraiche e tenuto conto dello spazio definito ed assegnato, non più ampliabile, la comunità stessa si fa carico della indisponibilità di posti salma. Eventuali ed eccezionali esumazioni od estumulazioni di salme sono disposti con nulla osta del Rabbino Capo.

Art. 123 –Gestione del reparto ebraico

1. Le modalità di gestione del reparto sono quelle previste dalle norme religiose ebraiche nel rispetto delle norme generali di cui al presente regolamento.

Art. 124 – Gestione reparto protestante

1. La modalità di gestione del reparto destinato alla sepoltura di salme di persone professanti la religione cattolica protestante non varia rispetto alla gestione del cimitero generale, così come previsto dalle vigenti norme, non contrastando le stesse con alcuna norma religiosa propria del culto interessato.
2. In particolare le disposizioni generali relative alle inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni previste dal vigente regolamento si applicano integralmente anche nel reparto speciale in oggetto.

Capo XXI

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 125– Regole generali

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario variabile per stagione, fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile comunale del Servizio Cimiteriale.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. L'orario di presentazione delle salme al cimitero per l'inumazione o tumulazione è il seguente: tra le 9,00 e le 11,00 e le 15,00 e le 17,00 di ogni giorno tranne il festivo. In caso di due o tre giorni festivi consecutivi, il cimitero riceve le salme nel secondo giorno. Il Sindaco può, con ordinanza motivata, modificare gli orari di presentazione delle salme al cimitero

Art. 126 – Divieti e permessi di ingresso

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) A coloro che sono accompagnati da cani od altri animali.
 - b) Ai minori di anni 8 se non accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 127 – Attività vietate

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo. E' altresì vietata qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti richiamati, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla custodia che, in caso di rifiuto, chiederà l'intervento del locale Comando di Polizia Municipale.

Art. 128– Riti funebri all'interno del cimitero

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del Servizio Cimiteriale per gli adempimenti del caso.

Art. 129– Lapidi ed epigrafi

3. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del Servizio Cimiteriale, in relazione al carattere del cimitero e sulla base di apposita deliberazione della Giunta Municipale che ne fissi i criteri generali.
4. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del Servizio Cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
5. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte.
8. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 100.

9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
10. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite di m. 1,5 o che non invadano la tombe o i passaggi attigui.

Art. 130 – Cura di piante e fiori

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del Servizio Cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. Nel cimitero, l'eliminazione delle erbe infestanti avrà luogo, a cura del comune, nei periodi opportuni.
- 3.

Art. 131 – Rimozione di oggetti, lapidi ed ornamenti indecorosi

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale e a quello cimiteriale per 30 giorni consecutivi,.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 100 in quanto applicabili.

Art. 132 - Necrofori

1. Il personale addetto ai lavori del cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà essere informato delle possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministero della Sanità

4.10.1991.

2. Il servizio dovrà essere svolto in modo decoroso e rispettoso delle caratteristiche del luogo e delle funzioni che esso svolge, in particolar modo durante funerali, funzioni o comunque in presenza di utenti.

Art. 133 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. A tal fine, gli appartenenti alla polizia municipale, il personale tecnico ed amministrativo comunale e qualsiasi altra autorità competente per materia possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività disciplinate.
3. La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €25 a €500 prevista dall'art. 7/bis del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.
4. Le violazioni di cui all'articolo 2 della legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da €2.500,00 a €12.500,00.
5. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
6. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.
7. Il trasgressore ha sempre e comunque l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. In caso di mancato adempimento alla presente disposizione, provvede il comune addebitando le spese agli interessati.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste da norme penali, qualora i fatti contestati costituiscano reato.

Art. 134 – Onerosità dei servizi cimiteriali ed esenzioni

1. Il servizio di cremazione di cui al capo XVI del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune è gratuito esclusivamente nei casi di persona residente nel comune che risulti indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, ed è limitato alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria.

2. I predetti ed ogni altro servizio cimiteriale sono a pagamento, fatte salve disposizioni legislative o regolamentari più favorevoli, in tutti gli altri casi.
3. L'importo di tariffe e concessioni viene stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale del Tariffario per Servizi e Concessioni cimiteriali.
4. Il diritto all'esenzione deve essere provato dai familiari attraverso una domanda alla quale allegare la presentazione di regolare dichiarazione I.S.E.E. attestante un reddito inferiore alla somma annualmente stabilita dall'I.N.P.S. per l'importo dell'assegno sociale, in caso di persone o famiglie sole o seguite dai servizi sociali consorziati o comunali, attraverso relazioni dei servizi sociali competenti, volte ad attestare la situazione economico/sociale dell'assistito e dei suoi familiari e la necessità di intervento per il funerale.
5. L'eventuale disinteresse da parte dei familiari obbligati deve risultare da dichiarazione con firma autenticata ai sensi del d.p.r. 445/2000.
6. Il Comune si riserva di eseguire controlli, anche successivi, sulla reale situazione economica dei richiedenti l'esenzione, con riserva di rivalersi in caso di redditi accertati superiori alla soglia indicata al comma 4, fatte salve eventuali ulteriori conseguenze derivanti dall'accertamento di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Art. 135 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Capo XXII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 136 – Loculo “biposto”

1. L'utilizzo del loculo definito "biposto", costruito prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, è in via transitoria consentito alle condizioni previste ai commi successivi.
2. Il loculo biposto già occupato da due feretri alla data del 31.12.1993, al momento dell'estumulazione, che dovrà essere contemporanea per entrambi i feretri, potrà essere riutilizzato per la tumulazione di un unico feretro.
3. Il loculo biposto occupato da un solo feretro alla data del 31.12.1993 potrà accogliere un secondo feretro previa divisione dello spazio con tramezzo di mattoni pieni, intonacati. La possibilità di utilizzo è condizionata all'impegno scritto a non procedere ad estumulazioni se non di entrambi i feretri contemporaneamente. Il successivo riutilizzo sarà come al 2° comma per un solo feretro.
4. Il loculo biposto completamente vuoto di salme perché mai utilizzato alla data del 31.12.1993 potrà essere utilizzato alle condizioni previste al 3° comma.
5. Il loculo biposto resosi completamente vuoto per estumulazione, potrà essere riutilizzato alle condizioni previste al 2° comma, e cioè per la tumulazione di un solo feretro.